

# Il Tcf monitora anche i principi contabili

## Il modello

### Il tax control framework va certificato dai professionisti

In cosa consiste il Tcf? Si tratta di un modello di rilevazione del rischio fiscale, nato nei Paesi Bassi e poi recepito in sede Ocse, quale strumento volto a garantire un migliore rapporto tra Fisco e imprese. In base a quanto stabilisce l'articolo 4 del Dlgs 128/2015, il Tcf deve assicurare:

- una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità nei diversi settori dell'organizzazione del contribuente in relazione ai rischi fiscali;
- efficaci procedure interne di funzionamento del Tcf con la garanzia di rispetto a tutti i livelli aziendali;
- efficaci procedure di rimedio/correzione ad eventuali carenze di funzionamento;
- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali (previsione inserita dal Dlgs di potenziamento dell'adempimento collaborativo);
- un reporting periodico delle risultanze del Tcf agli organi di gestione per le valutazioni conseguenti tramite una relazione illustrativa dedicata.

Si tratta, perlomeno fino ad ora, di un modello aperto – quindi non rigido – che si attaglia alle specifiche caratteristiche e alle peculiari necessità organizzative dell'impresa aderente. Tant'è che per i soggetti di minori dimensioni che adotteranno volontariamente il Tcf dovrà essere opportunamente calibrato alle situazioni organizzative (più semplificate) di questi ultimi.

Va osservato, tuttavia, che il decreto legislativo di potenziamento dell'adempimento collaborativo rischia di prefigurare – per tutti i soggetti, sia grandi imprese sia Pmi – una sorta di “catastizzazione” del Tcf agli schemi che verranno individuati dall'agenzia delle

Entrate. Questo quando, come è stato osservato, anche secondo i canoni Ocse, è impossibile definire un modello di Tcf che si adatti ad ogni tipo d'impresa.

Altro aspetto di cui occorrerà tenere conto è che il Dlgs stabilisce che il Tcf dovrà essere integrato anche in ordine alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili. D'altronde, in seguito alle modifiche, il Tcf assume la connotazione di un «sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente». Si tratta di una definizione, forse un po' troppo ampia, che comunque vuole presupporre un sempre più marcato avvicinamento delle “valorizzazioni” fiscali a quelle contabili.

Ad ogni modo, occorre rilevare che l'articolo 3 del Dlgs 128/2015 definisce il rischio fiscale quale «rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario» (risulta evidente il riferimento anche all'abuso del diritto).

Ulteriore elemento da prendere in considerazione è che – come più volte si è avuto modo di riportare – il Tcf deve essere inserito nel sistema di governo aziendale e di controllo interno.

In base a quanto previsto dal Dlgs relativo al potenziamento dell'adempimento collaborativo, il Tcf dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti “già in possesso di una specifica professionalità” (latitudine da definire) iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali si potranno avvalere dell'apporto dei consulenti del lavoro per le materie di competenza di quest'ultimi. Viene stabilito che la certificazione del Tcf non viene prevista per i soggetti che risulteranno già ammessi all'adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza di adesione al regime alla data di entrata in vigore del Dlgs.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

